



CITTA' DI GALLIATE
Provincia di Novara

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LO
SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DI VENDITA
OCCASIONALE NEI MERCATINI AVENTI QUALE
SPECIALIZZAZIONE IL COLLEZIONISMO, L'USATO,
L'ANTIQUARIATO E L'OGGETTISTICA VARIA**

- Approvato con deliberazione consiliare n. 36 del 29/07/2025

INDICE

CAPO I - DISPOSIZIONI PROGRAMMATICHE E GENERALI

- 1 - DEFINIZIONI
- 2 - CASI DI ESCLUSIONE
- 3 - MERCATINI: CARATTERISTICHE E INDIVIDUAZIONE A LIVELLO LOCALE
- 4 - PRESCRIZIONI GENERALI
- 5 - PROGRAMMAZIONE COMUNALE E FORMALE INDIVIDUAZIONE

CAPO II - DISPOSIZIONI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI VENDITA OCCASIONALE

- 6 - REISTITUZIONE DEI MERCATINI DELL'ANTIQUARIATO E DEL COLLEZIONISMO
- 7 - AREE DI SVOLGIMENTO DEL MERCATINO DELLE DELL'ANTIQUARIATO
- 8 - MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE AL MERCATINO DELL'ANTIQUARIATO E RILASCIO DEL TESSERINO.
- 9 - ASSEGNAZIONE POSTEGGI AL MERCATINO DELL'ANTIQUARIATO
- 10 - SUDDIVISIONE DEI POSTEGGI
- 11 - NORME DI SICUREZZA E ADEMPIMENTI IN MATERIA DI "SAFETY"
- 12 - AFFIDAMENTO IN GESTIONE A TERZI
- 13 - OBBLIGHI DEI VENDITORI
- 14 - ATTREZZATURE DI VENDITA
- 15 - COLLOCAMENTO DELLE MERCI
- 16 - DIVIETI DI VENDITA.
- 17 - VENDITA DI COSE ANTICHE ED USATE
- 18 - ATTI DANNOSI AGLI IMPIANTI DEL MERCATINO.
- 19 - UTILIZZAZIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA.
- 20- FURTI E INCENDI.
- 21 - PREPOSTI ALLA VIGILANZA.

CAPO III -DISPOSIZIONI SANZIONATORIE E FINALI

- 22 - OCCUPAZIONI ABUSIVE
- 23 - SANZIONI RIFERITE ALL'ART. 11-TER DELLA L.R. 28/1999 - CAPO V BIS E S.M.I.
- 24 - ALTRE VIOLAZIONI
- 25 - NORME FINALI

CAPO I -DISPOSIZIONI PROGRAMMATICHE E GENERALI

Articolo 1 Definizioni

1. Agli effetti delle presenti norme, per “D.Lgs. 114/98” si intende il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114. per “Legge regionale” la legge della Regione Piemonte del 12 novembre 1999, n. 28. per “Indirizzi Regionali” la Delibera del Consiglio Regionale del 1° marzo 2000, n. 626 - 3799; per “Criteri Regionali” la Delibera della Giunta Regionale del 11 maggio 2018, n. 12-6830; per Determinazione Dirigenziale Regionale la determinazione del dirigente del settore commercio ed attività produttive della Regione Piemonte n. 255 del 15.06.2018 con la quale sono stati approvati i modelli di cui al capo V art. 4 della DGR del 11 maggio 2018, n. 12-6830.
2. Ai mercatini aventi quale specializzazione il collezionismo, l'usato, l'antiquariato e l'oggettistica varia, di seguito denominati “mercatini”, è consentita la partecipazione di soggetti che pongono in vendita, in forma occasionale, beni di modico valore, appartenenti al settore merceologico non alimentare, rientranti nella propria sfera personale o collezionati, o realizzati mediante la propria abilità creativa, muniti del tesserino di cui all'art. 11 ter. Lett. a) della L.R. 28/1999.
3. Il venditore occasionale per poter esercitare l'attività di vendita occasionale deve richiedere il rilascio del tesserino a:
 - a) Comune di residenza qualora trattasi di soggetto residente in Regione Piemonte.
 - b) Comune dove si svolge il primo mercatino a cui il soggetto intende partecipare, se proveniente da altra Regione.
4. Agli effetti delle presenti norme ed ai sensi dell'art. 11 bis, comma 2, della LR 28/1999, sono stabilite le seguenti definizioni:
 - a) vendita occasionale: la vendita esercitata per un numero di volte all'anno non superiore a diciotto nell'ambito della Regione, di beni di modico valore, rientranti nella propria sfera personale o collezionati o frutto della propria creatività.
 - b) venditore occasionale: il soggetto che esercita l'attività di vendita occasionale.
5. L'attività di cui ai commi precedenti non costituisce attività di commercio.
6. Ai fini dell'applicazione delle presenti disposizioni è fatto salvo il rispetto delle norme di sicurezza, igienico sanitarie, fiscali e contributive, nonché quelle di tutela dei beni architettonici e ambientali.

Articolo 2 Casi di esclusione

1. Non costituiscono attività di commercio e non sono soggette alla disciplina in materia di vendite occasionali:
 - a) l'attività svolta da chi vende o espone per la vendita le proprie opere d'arte, nonché quelle dell'ingegno a carattere creativo, comprese le proprie pubblicazioni di natura scientifica od informativa, realizzate anche mediante supporto informatico, secondo quanto previsto dall'art. 4, c. 2 lett. h) del D.Lgs. 114/98 s.m.i..
 - b) l'attività di vendita svolta nell'ambito dei progetti comunali finalizzati al contrasto alla povertà e all'esclusione sociale.
 - c) l'attività di vendita svolta dagli enti del terzo settore, come definiti dal D.Lgs. 117/2017 s.m.i., dagli enti religiosi, nonché dagli istituti scolastici quando sia, conformemente all'atto costitutivo, attività di beneficenza e autofinanziamento.

Articolo 3

Mercatini: caratteristiche e individuazione a livello locale

1. Ai fini dei presenti criteri, i “mercatini” di cui all’art. 11 bis della L.R. 28/1999 s.m.i., aventi quale specializzazione il collezionismo, l'usato, l'antiquariato e l'oggettistica varia, si caratterizzano per la presenza dei venditori occasionali, definiti dall'art. 11 bis della L.R. 28/1999 s.m.i.
2. I mercatini possono svolgersi in abbinamento alle varie forme mercatali di cui alla D.G.R. n. 32- 2642 del 02/04/2001 s.m.i., fatto salvo quanto previsto dalla normativa in sede locale, alle manifestazioni fieristiche di cui alla L.R. n. 31/2008 s.m.i. ed altri eventi di varia natura del tipo culturale, religiosa, sportiva, ricreativa, soggetti ognuno alla specifica rispettiva disciplina. Possono altresì essere realizzati in modo autonomo. È fatta salva l'applicazione dell'art. 15 del Regolamento Comunale per il Commercio su Aree Pubbliche, in materia di autorizzazioni temporanee.
3. I mercatini sono soggetti al rispetto delle norme di sicurezza, igienico sanitarie, di uso e tutela del territorio e dei beni artistici, culturali, ambientali e paesaggistici.
4. I mercatini possono essere realizzati su iniziativa del Comune, o di altro soggetto pubblico o privato e sono realizzati nel rispetto del Capo V bis della L.R. 28/1999s.m.i., della DGR n. 12-6830 del 11.05.2018 e della normativa in sede locale.
5. I mercatini sono configurabili secondo le seguenti tipologie:
 - a) mercatino di iniziativa comunale: il mercatino è individuato e gestito direttamente dal Comune.
 - b) mercatino di iniziativa comunale con affidamento di funzioni a soggetto terzo: il mercatino è individuato dal Comune e dato in gestione ad un soggetto terzo, pubblico o privato.
 - c) Mercatino di iniziativa di soggetti terzi (proloco, associazioni, società, soggetti pubblici o privati, ecc.): i proponenti presentano un progetto complessivo redatto secondo le norme in sede locale, poi approvato dal Comune.
6. I proponenti di un mercatino di iniziativa di soggetti terzi presentano un progetto complessivo la cui accettazione è subordinata ad approvazione della Giunta Comunale. Il progetto deve contenere obbligatoriamente la seguente documentazione:
 - a) Relazione illustrativa dettagliata della caratteristica dell'evento, contenente le finalità economiche o sociali, tempo, luogo di svolgimento, conoscenza degli adempimenti amministrativi necessari per l'organizzazione di tali eventi (richieste occupazione suolo pubblico, ordinanze di disciplina della viabilità etc.), nonché gli elementi elencati al punto 2.2, capo III della DGR 12-6830 del 11.05.2018.
 - b) Attestazione dell'organizzatore/proponente riferita al possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 71 del D.L.gs 59/2010.
 - c) Documentazione curriculare della capacità tecnico/organizzativa quali: la disponibilità delle strutture o delle aree, dotazioni tecniche anche informatiche, risorse umane ed ogni altro elemento che consenta la valutazione della capacità organizzativa.
 - d) Cartografia delle aree interessate dall'evento in scala non inferiore a 1:500, con individuazione degli stalli di vendita, dei percorsi veicolari di accesso ed uscita dall'area, della viabilità alternativa qualora modificata.
 - e) Relazione tecnica, a firma di professionista abilitato, inerente alla valutazione dei rischi ed il rispetto della vigente normativa di sicurezza e prevenzione incendi, con particolare riferimento a:
 - a. Nota del Ministero dell'interno 12/3/2014 prot. 3798, recante “Indicazioni tecniche di prevenzione incendi per l'installazione e la gestione di mercati su aree pubbliche con presenza di strutture fisse, rimuovibili ed autonegozi.”

- b. Direttiva del Ministero dell'Interno n. 11001/1/110/(10) del 18/07/2018, recante “Modelli organizzativi e procedurali per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche - Direttiva”.

Articolo 4

Prescrizioni generali

1. Le presenti norme, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 3 dei criteri regionali, sono finalizzate a disciplinare l'accesso ai soggetti pubblici o privati proponenti e gestire gli eventi sul territorio del comune di Galliate, con criteri di parità di trattamento e eguaglianza, disciplinando i limiti dell'attività del soggetto proponente, l'istituzione, il funzionamento, la soppressione, lo spostamento della data di svolgimento, anche al fine di affrontare gli aspetti relativi alla gestione, sia dal punto di vista amministrativo che da quello della sorveglianza, della sicurezza e della gestione operativa delle “aree destinate alla vendita occasionale su area pubblica” di seguito definite “mercato dell'antiquariato”.

Articolo 5

Programmazione comunale e formale individuazione

1. Il Comune con il presente regolamento risponde a quanto indicato dall'articolo 2.6 del Capo 1, dei criteri di cui alla DGR n. 12-6830 del 11.05.2018, il quale prevede la formale individuazione e disciplina o approvazione dei mercatini da parte del Comune, per consentire, ai sensi del Capo V bis della L.R. 28/1999 s.m.i., l'esercizio dell'attività di vendita occasionale.
2. Il Comune con il presente regolamento risponde a quanto indicato dall'articolo 3.3 del Capo 1, della DGR n. 12-6830 del 11.05.2018, la quale prevede che il Comune adotti “norme per la vendita occasionale” per disciplinare l'accesso ai soggetti pubblici o privati proponenti e gestire gli eventi sul proprio territorio con criteri di parità di trattamento ed eguaglianza, disciplinando i limiti dell'attività del soggetto proponente.

CAPO II - DISPOSIZIONI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI VENDITA OCCASIONALE

Articolo 6

Istituzione dei Mercatini dell'Antiquariato e del Collezionismo

1. Con deliberazione della Giunta Comunale verranno istituiti i mercatini dell'Antiquariato e Collezionismo.
2. Le date di svolgimento dei mercatini verranno fissate all'inizio di ogni anno in relazione a particolari esigenze gestionali ed organizzative, ovvero allo scopo di evitare la concomitanza con altre simili manifestazioni locali.
3. A tali manifestazioni potranno partecipare venditori occasionali che pongono in vendita generi non alimentari, quali, a titolo esemplificativo: cose usate, mobili e complementi di arredo usati, biancheria per la casa usata, abbigliamento usato, articoli sportivi usati, stoviglie ed accessori per la casa usati, articoli regalo usati, prodotti da collezione od articoli per collezionisti, cartoline, stampe ed articoli similari, libri tematici in materia di collezionismo.
4. La Giunta Comunale potrà sempre introdurre modificazioni e integrazioni alle date di svolgimento ed alle specializzazioni merceologiche dei mercatini.
5. L'orario di vendita del mercato dell'antiquariato viene stabilito dalla Giunta Comunale contestualmente alla sua istituzione e potrà essere modificato anche successivamente con apposita Deliberazione di Giunta Comunale.

6. In relazione alla tipicità del mercatino dell'antiquariato, non costituente attività di commercio ai sensi dell'art. 11 bis, punto 3 della L.R. 28/1999, i relativi posteggi non saranno assegnati in via continuativa bensì ad ogni singola edizione.

7. I mercatini di che trattasi non sono abbinati ad altra manifestazione secondaria.

Articolo 7

Aree di svolgimento del mercatino delle dell'antiquariato

1. Tutto il territorio comunale può essere teatro di svolgimento dei mercatini.

2. La Giunta comunale individua di volta in volta e per ogni singolo mercatino le aree di svolgimento.

3. Sulle predette aree saranno indicati, mediante segni sul selciato, i posteggi da assegnare ai venditori occasionali sulla base delle priorità successivamente stabilite.

Articolo 8

Modalità di partecipazione al mercatino dell'antiquariato e del collezionismo e rilascio del tesserino.

1. Il venditore occasionale per poter esercitare l'attività di vendita occasionale deve richiedere il rilascio del tesserino a:

a) Comune di residenza qualora trattasi di soggetto residente in Regione Piemonte.

b) Comune dove si svolge il primo mercatino a cui il soggetto intende partecipare, se proveniente da altra Regione.

2. Le domande di rilascio del tesserino dirette a questo Comune dovranno essere redatte sulla apposita modulistica regionale, in carta da bollo, da inoltrarsi per via telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata dello SUAP del Comune di Galliate, dovranno essere sottoscritte digitalmente dal richiedente, ovvero in caso di presentazione a mezzo di terzi, dovranno essere completate con procura speciale e copia di un documento di identità del richiedente.

3. Trattandosi di operatori non professionali, le domande redatte sul modello predisposto dalla Regione Piemonte, potranno essere presentate anche su supporto cartaceo direttamente a questo Comune, allegando copia del documento di identità del richiedente, copia del codice fiscale ed una fototessera.

4. I termini per il procedimento di rilascio del tesserino sono fissati in 60 giorni dalla data di presentazione della domanda.

5. Per la modalità del rilascio del tesserino si richiama integralmente il disposto del CAPO II - ADEMPIMENTI PER I VENDITORI OCCASIONALI, di cui alla DGR 12-6830 del 11.5.2018.

6. I venditori occasionali provenienti da tutto il territorio nazionale che intendono partecipare al mercatino dell'antiquariato devono presentare manifestazione di interesse in carta libera utilizzando il modello predisposto dalla Regione Piemonte, da inoltrarsi anche per via telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata dello SUAP di questo comune o al soggetto privato affidatario della gestione dei procedimenti, almeno 30 giorni prima dalla data del mercatino. La domanda dovrà essere sottoscritta dal richiedente, ovvero, in caso di presentazione a mezzo di terzi, dovrà essere completata con procura speciale e copia di un documento di identità del richiedente, se sottoscritta digitalmente.

7. Considerata la temporaneità dell'utilizzo dei posteggi, le manifestazioni di interesse in carta libera, redatte sul modello predisposto dalla Regione Piemonte, potranno essere presentate anche su supporto cartaceo direttamente al Comune, o per il tramite dell'organizzatore, oltre che con le modalità previste dagli artt. 9 e 10 del presente regolamento, per quanto applicabili.

8. Il recapito della manifestazione di interesse rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, la stessa non giungesse a destinazione o non vi giungesse in tempo utile.

9. La partecipazione ai mercatini potrà essere subordinata al pagamento di un canone ricognitorio, da corrispondersi direttamente al soggetto organizzatore.
10. Le manifestazioni di interesse dovranno essere redatte utilizzando i modelli all'uopo predisposti dalla Regione Piemonte e dovranno contenere gli estremi del tesserino di cui all'art. 11 ter L.R. 28/1999, del richiedente.

Articolo 9

Assegnazione posteggi al mercatino dell'antiquariato

1. L'assegnazione dei posteggi sarà effettuata sulla base del maggior numero di presenze acquisite dall'operatore; in caso di parità avrà priorità l'operatore anagraficamente più anziano.
2. Sulla base dei criteri stabiliti nel comma che precede, gli operatori saranno invitati a scegliere nell'ambito dei posteggi disponibili, indicati sulle planimetrie della manifestazione messe a disposizione degli interessati.
3. Gli operatori che, pur avendo presentato regolare manifestazione di interesse, non si presentino per la scelta del posteggio entro l'orario stabilito dal regolamento del mercatino, saranno considerati rinunciatari ed esclusi dalla assegnazione.
4. I posteggi saranno assegnati agli operatori aventi diritto fino ad esaurimento;
5. Gli operatori che, pur avendone i titoli, risultassero in esubero rispetto al numero dei posteggi non potranno rivendicare alcuna pretesa, né chiedere la restituzione delle spese o dei canoni versati all'atto della presentazione dell'istanza di partecipazione.
6. Gli operatori che, pur avendo occupato il posteggio di cui sono assegnatari e pagato la tassa di occupazione di plateatico o il canone di partecipazione, abbandonino l'area prima dell'orario stabilito dal regolamento del mercatino, saranno considerati assenti al fine del conteggio delle presenze maturate nel mercatino dell'antiquariato, salvo il verificarsi di gravi avversità atmosferiche.
7. Gli operatori, effettuata la scelta del posteggio, non potranno ottenere migliorie.

Articolo 10

Suddivisione dei posteggi

1. Una quota prevalente di posteggi dei mercatini è riservata ai venditori occasionali ed a questi saranno assegnati seguendo l'ordine di priorità determinato dalla applicazione dei criteri di cui all'art. 9.
2. I restanti posteggi, individuati in quota non prevalente sul totale, potranno essere assegnati a:
 - a) imprese commerciali o artigiane o ad altri soggetti iscritti al Registro delle Imprese, che necessitino dell'autorizzazione temporanea per esercitare il commercio su area pubblica; potranno pertanto essere rilasciate autorizzazioni temporanee ad operatori professionali, non muniti di autorizzazione permanente per il commercio su aree pubbliche, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 15. del Regolamento Comunale per il Commercio su Aree Pubbliche, approvato con deliberazione n. 11 in data 24/03/2011 del Consiglio Comunale, così come aggiornato, per ultimo, con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 04/06/2020.
 - b) titolari di autorizzazione permanente per l'esercizio del commercio su area pubblica;
 - c) venditori delle proprie opere d'arte, nonché quelle dell'ingegno a carattere creativo, comprese le proprie pubblicazioni di natura scientifica od informativa, realizzate anche mediante supporto informatico;
 - d) venditori di beni realizzati direttamente dai medesimi (quali piccoli oggetti di bigiotteria, capi di abbigliamento, accessori, ecc.), attraverso la propria abilità manuale, quale attività artigianale svolta in forma non professionale e, pertanto, senza iscrizione all'Albo delle

- Imprese Artigiane;
- e) venditori di prodotti non alimentari, nell'ambito dei progetti comunali finalizzati al contrasto alla povertà e all'esclusione sociale;
 - f) venditori di prodotti non alimentari degli enti del terzo settore, come definiti dall'art. 4 del D.Lgs. 117/2017 s.m.i., dagli enti religiosi, nonché dagli istituti scolastici quando sia, conformemente all'atto costitutivo, attività di beneficenza e autofinanziamento.
2. I posteggi saranno individuati mediante appositi segni sul selciato.

Articolo 11

Norme di sicurezza e adempimenti in materia di "safety"

1. L'assegnazione di posteggio sul mercatino dell'antiquariato è subordinata alla sussistenza dei requisiti di sicurezza e di quelli previsti per la tutela antinfortunistica. A tal fine l'operatore dovrà prendere conoscenza della nota del Ministero dell'Interno n. 3794 del 12/03/2014 recanti indicazioni tecniche e di prevenzione incendi per l'installazione e la gestione di mercati su aree pubbliche con presenza di strutture fisse, rimovibili ed auto negozi.
2. I Mercatini dell'Antiquariato e del Collezionismo, e le relative aree di svolgimento indicate nell'art. 7 del presente Regolamento, dovranno rispondere alle norme di sicurezza di cui alla Direttiva del Ministero dell'Interno n. 11001/1/110/(10) del 18/07/2018, recante "Modelli organizzativi e procedurali per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche - Direttiva".
3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2 che precedono, entro 120 giorni dall'approvazione del presente regolamento, dovrà essere elaborato ed approvato dalla Giunta Comunale un apposito "Piano di Sicurezza" specificatamente destinato alla tutela della safety e della security per lo specifico mercatino o per la specifica area mercato.

Articolo 12

Affidamento in gestione a terzi

1. L'organizzazione operativa e la gestione concreta dei mercatini potrà essere affidata a terzi, sulla base di apposita convenzione approvata dalla Giunta Comunale.
2. A tal fine il canone di partecipazione alla manifestazione potrà essere devoluto interamente all'organizzatore e sarà comprensivo:
 - a) dei tributi comunali: CUP e TARI;
 - b) dei costi di organizzazione e gestione (progettazione e stampa dei volantini e dei manifesti pubblicitari e diffusione degli stessi, noleggio e trasporto segnaletica stradale comunale, rifacimento e mantenimento della segnaletica di individuazione delle piazzole, noleggio di casella postale per ricezione manifestazioni di interesse, carteggio, ricevute fiscali da rilasciare a quietanza dei pagamenti, etc.).
3. Il soggetto gestore/organizzatore dovrà possedere provata esperienza specifica, capacità organizzativa, strutture tecniche ed informatiche, dotazioni tecniche e risorse umane tali da garantire l'organizzazione, la gestione e lo svolgimento di attività di vigilanza del mercatino dell'antiquariato.
4. Il soggetto organizzatore, a pena di decadenza dall'incarico, dovrà provvedere alle seguenti attività amministrative e gestionali:
 - I. presentazione di richiesta al Comune di autorizzazione per occupazione di suolo pubblico e di eventuale emissione di ordinanza per la disciplina della viabilità;
 - a) ricezione delle manifestazioni di interesse dei partecipanti;
 - b) assegnazione degli spazi ai partecipanti;
 - c) timbratura di presenza del tesserino;

- d) timbratura dell'elenco dei beni posti in vendita;
- e) predisporre tutti gli approntamenti in materia di sicurezza e prevenzione incendi, secondo la vigente normativa in materia.

5. Per i fini delle operazioni di timbratura di cui alle lettere c) e d) del comma che precede, il soggetto gestore dovrà realizzare, a propria cura e spese e secondo le indicazioni del Comune, un apposito timbro di forma quadrata, che non possa essere scambiato con quello ufficiale del Comune.

6. Ai fini di monitoraggio, per l'aggiornamento della banca dati di cui all'articolo 11-quinquies, comma 2, nonché per le verifiche in sede regionale, il soggetto organizzatore dovrà curare e garantire la puntuale trasmissione all'ufficio commercio comunale, entro i dieci giorni successivi alla singola partecipazione, secondo le modalità e le tempistiche definite dalla Giunta regionale dei:

- a) dati relativi ai mercatini che si svolgono sul territorio comunale (edizioni annuali);
- b) dati relativi ai soggetti partecipanti, per ogni singola giornata di svolgimento e precisamente:
 - I. cognome, nome, codice fiscale e numero del tesserino del venditore occasionale;
 - II. data di partecipazione;
 - III. comune sede del mercatino;
 - IV. denominazione del mercatino.

Articolo 13 **Obblighi dei venditori**

1. I venditori occasionali possono porre in vendita oggetti o beni nel rispetto del Capo V-bis (Vendite occasionali su area pubblica) - art. 11-bis (Oggetto e definizioni), della LR 28/1999.

2. Il tesserino di cui al comma 1, lettera a), dell'art. 11-ter, della L.R. 28/1999, deve essere munito di fotografia, non è cedibile o trasferibile e deve essere esposto in modo ben visibile al pubblico ed esibito agli organi di vigilanza per il controllo, in occasione di ogni partecipazione ai mercatini. Lo stesso è vidimato da ciascun comune nel quale si svolge l'attività di vendita occasionale.

3. I venditori occasionali, per ogni giornata di partecipazione ai mercatini, devono predisporre un elenco, utilizzando l'apposito modello regionale, contenente l'indicazione dei beni, suddivisi per categorie e numerati singolarmente, che intendono porre in vendita nel corso della manifestazione. Tale elenco dei beni posti in vendita deve essere conservato dal venditore, ed esibito agli organi di vigilanza in caso di controllo.

4. Ai venditori occasionali è fatto obbligo di essere personalmente presenti nel posteggio assegnato per tutta la durata della manifestazione.

5. I venditori occasionali devono obbligatoriamente esibire, a richiesta degli operatori addetti alla vigilanza del mercatino, il tesserino abilitante all'esercizio della vendita occasionale, le ricevute attestanti il pagamento dei tributi dovuti per la partecipazione al mercatino, il documento contenente l'elencazione dei beni, nonché ogni altro documento od atto necessario agli organi di vigilanza, al fine dell'espletamento dei propri compiti istituzionali.

6. I partecipanti ai mercatini possono occupare esclusivamente il posto loro assegnato, i passaggi per il pubblico devono essere lasciati liberi da ogni ingombro, nel rispetto della planimetria che dovrà essere allegata all'apposito piano della sicurezza di cui all'art. 11, comma 3°, del presente Regolamento.

7. I partecipanti ai mercatini devono mantenere puliti e decorosi i propri banchi e le relative attrezzature. Hanno altresì l'obbligo di tenere sgombro da rifiuti lo spazio da essi occupato. Al termine delle operazioni di vendita i rifiuti assimilabili ai rifiuti urbani devono essere raccolti,

chiusi ermeticamente in sacchetti a perdere e depositati negli appositi contenitori all'uopo installati, ove esistono, od asportati con mezzi propri al termine delle operazioni di mercato.

8. È fatto obbligo agli operatori dei mercatini di effettuare la separazione e la raccolta differenziata dei rifiuti e degli scarti della loro attività sulla base della vigente disciplina in materia. In particolare, gli scarti devono essere depositati negli appositi contenitori posizionati nell'area dove si svolge il mercatino.

9. Con l'uso del posteggio il partecipante al mercatino/concessionario assume tutte le responsabilità verso i terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi all'esercizio dell'attività, nonché gli obblighi e gli impegni assunti dall'operatore con la manifestazione di interesse a partecipare al mercatino.

10. Durante l'orario del mercatino i prezzi delle merci esposte per la vendita devono essere indicati in modo chiaro e ben leggibile alla vista del pubblico, con preciso riferimento alle singole quantità e qualità dei prodotti secondo la normativa vigente in materia.

Articolo 14

Attrezzature di vendita

1. Le tende di protezione dei banchi e quant'altro avente tale finalità, non potranno sporgere dalla verticale del limite di allineamento oltre il posteggio assegnato e dovranno essere posizionate ad un'altezza da terra non inferiore a metri 2,00.

2. È fatto espresso divieto di utilizzare tende di protezione dei banchi e quant'altro avente tale finalità sotto i portici, compreso lo spazio interposto alle colonne ed a contatto delle facciate degli edifici.

Articolo 15

Collocamento delle merci

1. L'altezza dei cumuli o cataste delle merci non può superare mt. 1,40 dal suolo.

2. È fatto espresso divieto di collocare merci accatastate al di fuori dei banchi allestiti.

Articolo 16

Divieti di vendita

1. Nell'attività di vendita è vietato recare molestia in qualsivoglia modo, richiamare gli acquirenti con suoni, altoparlanti, schiamazzi, usare parole o compiere atti sconvenienti, occupare spazi non regolarmente assegnati, tenere cani o qualsiasi altro animale sul banco di vendita.

2. È vietato accendere fuochi o utilizzare mezzi precari di riscaldamento con fiamme libere.

3. È vietato il commercio di qualsiasi oggetto per estrazione a sorte.

4. Sui mercati dell'antiquariato è fatto divieto di porre in vendita prodotti alimentari e bevande ed ogni altro oggetto, comunque, non conforme alle leggi sanitarie. A tali effetti si intendono destinati alla vendita tutti i prodotti che si trovano sull'area di posteggio.

5. Non possono essere venduti o posti in vendita i prodotti non contemplati nell'elenco delle merci.

Articolo 17

Vendita di cose antiche ed usate

1. Si considerano "cose antiche" gli oggetti mobili con un valore storico, artistico, o etnografico, che hanno più di 50 anni e non sono opere di autori viventi.

2. Si considerano invece "cose usate" le cose mobili che non possiedono i requisiti delle cose antiche ma che, pur essendo già state utilizzate nel tempo e quindi consumate o deteriorate, possiedono ancora un valore commerciale.
3. Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4, chi vende cose antiche ed usate dovrà provvedere agli adempimenti prescritti dalla specifica normativa in materia ed in particolare da quanto previsto dall'art. 128 del T.U. delle Leggi di P.S., approvato con R.D. 18/06/31, n. 773 e relativo Regolamento di esecuzione, approvato con R.D. 06/05/40, n. 635.
4. Ai sensi dell'art. 247, ultimo comma, del predetto Regolamento di esecuzione, le disposizioni di cui agli art. 128 del TULPS non si applicano per il commercio di cose usate prive di valore o di valore esiguo.
5. Per valore esiguo, limitatamente a quanto disciplinato dal presente regolamento, sono da intendersi i beni di cui al Capo V-bis (Vendite occasionali su area pubblica) - art. 11-bis (Oggetto e definizioni), della LR 28/1999.

Articolo 18

Atti dannosi agli impianti del mercatino

1. I partecipanti al mercatino dell'antiquariato non devono danneggiare, deteriorare, manomettere o insudiciare gli impianti del mercatino ed in modo particolare il suolo.
2. È altresì vietato depositare rifiuti presso le fontanelle pubbliche e comunque ingombrare lo spazio ad esse adiacente. Nel fare uso delle fontanelle si dovrà avere cura di non comprometterne il regolare funzionamento.

Articolo 19

Utilizzazione dell'energia elettrica

1. È fatto divieto ai partecipanti al mercatino di effettuare allacciamenti agli impianti esistenti per l'utilizzazione di energia elettrica.

Articolo 20

Furti e incendi

1. L'Amministrazione comunale non risponde dei furti e incendi che si dovessero verificare durante l'esercizio dell'attività di commercio occasionale.

Articolo 21

Preposti alla vigilanza

1. La vigilanza sull'ordinato e regolare svolgimento dei mercatini dell'antiquariato è demandata:
 - a) al Settore Polizia Locale, che dovrà, in via generale, prevenire e reprimere le violazioni amministrative previste dal presente Regolamento e dal vigente ordinamento, nonché gli eventuali fatti costituenti reato.
 - b) al soggetto gestore di cui all'art. 12, il quale dovrà:
 - effettuare azione di vigilanza e controllo segnalando per iscritto al Comando Polizia Locale ogni violazione alle norme del presente regolamento e dei precetti previsti dalla normativa regionale di riferimento in materia di vendita occasionale;
 - richiedere se necessario l'intervento degli organi di polizia;
 - sovrintendere alla formazione ed allo scioglimento dei mercati nei giorni di svolgimento;
 - gestire l'assegnazione a carattere giornaliero dei posti disponibili;
 - verificare la regolarità ed il possesso dei titoli abilitanti l'esercizio della vendita occasionale;

far osservare il rispetto delle norme concernenti l'attività di vendita occasionale;
provvedere alla apposizione del timbro di presenza sul tesserino che consente la partecipazione a 18 mercatini dell'antiquariato per anno;
vidimare l'elenco delle merci poste in vendita;
far osservare le norme del presente Regolamento;
provvedere agli adempimenti in materia di sicurezza secondo quanto previsto nel piano di cui all'art. 11, comma 2, mettendo in atto le misure previste.

CAPO III - DISPOSIZIONI SANZIONATORIE E FINALI

Articolo 22 Occupazioni abusive

1. Il mancato pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico o del canone di partecipazione comporterà l'esclusione del venditore occasionale dalla possibilità di occupazione dell'area di cui trattasi.
2. Il concessionario del servizio di riscossione e l'organizzatore dovranno, ciascuno per propria competenza, comunicare le eventuali inadempienze riscontrate, al fine dell'adozione del predetto provvedimento.

Articolo 23 Sanzioni riferite all'art. 11-ter della L.R. 28/1999 - Capo V bis e s.m.i.

1. Il Comune, e per esso il personale di vigilanza preposto, ritira il tesserino in caso di accertata violazione delle prescrizioni di cui all'art. 11-ter della L.R. 28/1999 s.m.i., secondo quanto previsto dall'art. 11 quater della medesima legge. Nel verbale di accertamento/contestazione della violazione amministrativa è dato atto del contestuale ritiro del tesserino.
2. Il Comune che accerta la violazione provvede al ritiro del tesserino. Qualora la violazione sia stata accertata da un Comune diverso da quello di rilascio del tesserino, lo stesso ne dà notizia al Comune di rilascio, ai fini della revoca.
3. A seguito del ritiro del tesserino, al venditore occasionale è impedita la partecipazione ai mercatini sull'intero territorio regionale, per la durata di un triennio a decorrere dall'accertamento della violazione. Il Comune di rilascio del tesserino, nell'atto di revoca, indica il termine di decorrenza del triennio.
4. Per le violazioni di cui al presente articolo l'autorità competente è il Comune, nella persona del Responsabile del SUAP.

Articolo 24 Altre violazioni

1. Chiunque, in concomitanza e nelle medesime aree destinate al mercatino dell'antiquariato, eserciti attività di vendita senza essere munito del tesserino per la vendita occasionale o con lo stesso ritirato, revocato o scaduto, o di autorizzazione temporanea o permanente per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, sarà punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 2.582 a € 15.493 e con la confisca delle attrezzature e della merce, come previsto dall'art. 29, comma 1, del D. Lgs. 114/98.
2. Le violazioni alle norme del presente regolamento diverse da quelle comprese nelle disposizioni di cui al Capo V bis della L.R. 28/1999, saranno sanzionate con il pagamento di una somma di denaro dal minimo di € 25,00 al massimo di € 500,00, secondo il disposto dell'art. 7-bis, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti

Locali).

3. L'organo competente a irrogare la sanzione amministrativa è individuato ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nel responsabile del SUAP del Comune.

4. Per le altre violazioni si applicano le sanzioni previste dalla vigente normativa in materia.

Articolo 25

Norme finali

1. I partecipanti ai mercatini a qualunque titolo, e gli organizzatori o promotori degli stessi, dovranno rispettare le direttive contenute nella nota del Ministero dell'Interno n. 3794 del 12/03/2014 recante "Indicazioni tecniche e di prevenzione incendi per l'installazione e la gestione di mercati su aree pubbliche con presenza di strutture fisse, rimovibili ed auto negozi."

2. Per quanto non espressamente stabilito nelle presenti norme relative al mercatino dell'antiquariato, si rimanda alle disposizioni generali contenute nei Regolamenti comunali, in quanto applicabili, nonché alla vigente normativa nazionale e regionale in materia di commercio.

3. Ai fini del monitoraggio, per l'aggiornamento della banca dati di cui all'articolo 11 quinquies, comma 2, LR 28/1999, nonché per le verifiche in sede regionale, il Comune, per il tramite dell'Ufficio Commercio o del gestore, delle pro loco o di altre associazioni senza fini di lucro aventi funzioni di promozione del territorio, invia entro 10 giorni, alla direzione regionale competente in materia di commercio, secondo le modalità e le tempistiche definite dalla Giunta regionale:

- a. i dati relativi ai mercatini che si svolgono sul territorio comunale;
- b. i dati relativi ai soggetti partecipanti, per ogni singola giornata di svolgimento;
- c. i dati relativi ai provvedimenti di rilascio e di ritiro dei tesserini.